

Circolare n. 037/2015 – Prot. n. 346/2015 del 04/12/2015

Consiglio Nazionale dei Chimici  
P.zza San Bernardo, 106  
00183 Roma  
[cnc@chimici.it](mailto:cnc@chimici.it)

Consiglio Nazionale dei Dottori  
Agronomi e dei Dottori Forestali  
Via Po, 22  
00198 Roma  
[serviziogreteria@conaf.it](mailto:serviziogreteria@conaf.it)

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Via Vittoria Colonna, 40  
00193 Roma  
[ufficioaffarigenerali@cngeologi.it](mailto:ufficioaffarigenerali@cngeologi.it)

Consiglio Nazionale dei Geometri  
e dei Geometri Laureati  
P.zza Colonna, 361  
00187 Roma  
[cng@cng.it](mailto:cng@cng.it)

Consiglio Nazionale degli Ingegneri  
Via XX Settembre n. 5  
00187 Roma  
[segreteria@cni-online.it](mailto:segreteria@cni-online.it)

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari  
e dei Periti Agrari Laureati  
Via Principe Amedeo, 23  
00185 Roma  
[info@peritiagrari.it](mailto:info@peritiagrari.it)

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati  
Via di San Basilio, 72  
00187 Roma  
[cnpi@cnpi.it](mailto:cnpi@cnpi.it)

**CONSIGLI NAZIONALI:**

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

*Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)*

*Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581*

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari  
Via Giacomo Barzellotti, 5  
00136 Roma  
[presidente@tecnologiaalimentari.it](mailto:presidente@tecnologiaalimentari.it)

Consiglio Nazionale degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Via di Santa Maria dell'Anima, 10  
00186 Roma  
[direzione.cnappc@awn.it](mailto:direzione.cnappc@awn.it)

Circolare n. 037/2015 – Prot. n. 346/2015

Roma, 04 dicembre 2015

**Oggetto: Informativa accoglimento emendamento art. 40 DDL Stabilità.**

Cari Presidenti,

lo scorso 20 novembre il Senato ha approvato il maxi emendamento alla cd. Legge di Stabilità. Al suo interno, al comma 475, era presente l'emendamento 40.2000, proposto e precedentemente approvato in 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio). Tale emendamento consente l'equiparazione tra professionisti e PMI per l'accesso ai fondi strutturali europei FSE e FESR, tema sul quale la Rete Professioni Tecniche si è sempre battuta.

La svolta in 5<sup>a</sup> Commissione è avvenuta grazie all'emendamento delle relatrici Sen. Zanone e Sen. Chiavaroli le quali, sulla scorta di favorevole normazione di carattere Comunitario, hanno potuto far prevalere un principio da sempre affermato dai professionisti dell'area tecnica e scientifica.

In particolare, l'emendamento all'art. 40 prevede, dopo il comma 17, il 17 bis che recita tra l'altro: "I Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle Pmi come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita (...), come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni".

Anche l'Italia, quindi, si adegua alle direttive espresse dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003/361/CE e dal Regolamento UE n. 1303/2013.

**CONSIGLI NAZIONALI:**

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)  
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581


Dopo questo successo, si apre per i professionisti tecnici una partita molto importante perché i POR e i PON ad oggi prevedono misure in via esclusiva tarate sulle imprese di tipo industriale e di servizi.

Si allega alla presente, per Vostra opportuna conoscenza, il testo dell'emendamento, corredato dalla relazione illustrativa, in 5<sup>a</sup> Commissione (Bilancio), ed il testo del comma 475 del maxi emendamento.

Cordialmente

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Sisti)



IL COORDINATORE

(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI  
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – [info@reteprofessionitecniche.it](mailto:info@reteprofessionitecniche.it) – [info@pec.reteprofessionitecniche.it](mailto:info@pec.reteprofessionitecniche.it)

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

**Proposta emendativa**  
**Legge di stabilità AS.2111**

**Emendamento all'articolo 40**

All'articolo 40, dopo il *comma 17*, inserire il seguente *comma 17 bis*:

*comma 17 bis* - I Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla *Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/1361/CE (Allegato 1, Titolo 1)*, e dal *Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28*, ed espressamente individuati, dalle *Linee d'azione per le libere professioni*, del *Piano d'azione imprenditorialità 2020*, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.

**Relazione illustrativa**

La presente proposta emendativa intende esplicitare l'equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese, per quanto attiene l'accesso ai fondi strutturali europei FSE e FERS, e relativi POR e PON, previsti nella Programmazione negoziata per il periodo 2014/2020.

La necessità di esplicitare tale equiparazione deriva dalla circostanza che in Italia permane ancora una differenziazione giuridica tra imprese e professionisti, che a livello europeo è stata invece superata, e che crea importanti criticità per la partecipazione dei professionisti/lavoratori autonomi alle misure previste dai fondi europei.

A livello comunitario le libere professioni rientrano nell'ampia accezione di imprese, come esercenti attività economiche, che producono reddito. Secondo un concetto ampio ed inclusivo della definizione, previsto dalla **Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 361**, che equipara le libere professioni alle SMEs. In particolare all'Allegato 1, Titolo 1, la Raccomandazione: "*Considera impresa "ogni entità", a prescindere dalla forma giuridica rivestita che eserciti un'attività economica. Sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica*".

Pertanto per la suddetta Raccomandazione CE il fattore determinante per l'identificazione di impresa non è la forma giuridica, ma l'attività economica.

Va inoltre ricordato che tale definizione è stata espressamente recepita dal

**Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28**, che prevede quanto segue: "PMI": le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

La Commissione europea ha, inoltre, elaborato una strategia di rilancio dell'occupazione e dell'imprenditorialità dei Paesi membri, sintetizzata nel **Piano d'azione "Imprenditorialità 2020"**, volto a estendere gli incentivi concessi alle PMI anche ai liberi professionisti, intesi come soggetti con alte qualifiche, che svolgono attività in forma autonoma fornendo servizi ad alta componente intellettuale.

Al seguito del Piano d'azione è stato adottato uno specifico **Piano per i liberi professionisti** nel quadro delle politiche per la crescita, in cui vengono riconosciute le potenzialità imprenditoriali delle **libere professioni ed identificati degli obiettivi precisi a favore dei professionisti**: creare un clima imprenditoriale più favorevole alle libere professioni nell'ambito della formazione all'imprenditorialità, accesso ai mercati, semplificazione normativa, accesso al credito, rappresentanza e partecipazione dei professionisti ai programmi e ai progetti promossi dalle istituzioni europee.

Sulla base del suddetto Piano i professionisti **vengono riconosciuti a tutti gli effetti destinatari**, al pari delle imprese, **dei fondi europei stanziati fino al 2020, siano essi diretti o erogati tramite Stati e regioni**.

Appare, pertanto, necessario che anche l'Italia si adegui a questa equiparazione riconoscendo i professionisti come esercenti attività d'impresa, in modo che sia chiara ed evidente l'eleggibilità degli stessi ai fondi europei, anche per evitare di incorrere in un processo di infrazione da parte della Commissione europea, considerato che le disposizioni del citato Regolamento 1303/2013 sono immediatamente applicabili e vincolanti per tutti gli Stati membri.

L'intervento a livello nazionale si rende, altresì, necessario in quanto un mancato chiarimento normativo crea atteggiamenti non uniformi a livello regionale, e il verificarsi di disparità di trattamento per l'accesso ai fondi tra professionisti ed imprese, a fronte di interpretazioni differenti. L'intervento normativo nazionale, proposto, indirizzerebbe le regioni ad una interpretazione europea ed uniforme, relativamente all'accesso dei liberi professionisti ai fondi europei, evitando interpretazioni distorte e sperequazioni.

472. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:  
«2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento.  
2-ter. Al commissario, nominato ai sensi del comma 2-bis, è attribuita, ove occorre, la facoltà di avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, delle province e delle città metropolitane».
473. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.
474. All'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: "con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia" sono sostituite con le parole: "decreto del Ministro competente per materia".
475. I Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FESR, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2013/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.
476. Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) n. 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto nazionale di promozione di cui al comma 480, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
477. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati.
478. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui ai commi da 476 a 483.
479. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dei commi da 476 a 483, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 478, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 498.
480. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3, del regolamento (UE) n. 2015/1017, del 25 giugno 2015, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione COM (2015) 361 della Commissione, del 22 luglio 2015.
481. In ragione della qualifica di cui al comma 480, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
482. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

